TAR Napoli 28/06/1999 n. 1883 legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.1

Ai sensi dell'art. 5 della legge 2 febbraio 1973 n. 14, in una procedura di gara esperita per l'appalto di opera pubblica ai sensi dell'art. 21, co. 1 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m. non si può far luogo ad aggiudicazione provvisoria avvenuta alla verifica e correzione dei conteggi presentati da tutti i soggetti ammessi alla procedura. La ditta illegittimamente esclusa da una gara per l'aggiudicazione di un contratto della Pubblica amministrazione non ha diritto al risarcimento del danno se non prova la diminuzione dell'integrità patrimoniale subita per effetto degli atti illegittimamente posti in essere dall'Amministrazione.